

Agricoltura

PROCEDURE INFRAZIONE AGRICOLTURA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2011/0219	Mancata attuazione della Direttiva 2009/145/CE che prevede talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà vegetali tradizionalmente coltivati in particolari località e regioni e minacciati dall'erosione genetica	MM	No	Nuova procedura

Scheda 1 – Agricoltura

Procedura di infrazione n. 2011/0219 – ex articolo 258 del TFUE.

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/145/CE che prevede talune deroghe per l’ammissione di ecotipi e varietà vegetali tradizionalmente coltivati in particolari località e regioni e minacciati dall’erosione genetica”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole

Violazione

La Commissione europea contesta la mancata attuazione, in Italia, della Direttiva 2009/145/CE che prevede talune deroghe per l’ammissione di ecotipi e varietà vegetali tradizionalmente coltivati in particolari località e regioni e minacciati dall’erosione genetica.

Ai sensi dell’art 36 della Direttiva in oggetto, gli Stati membri adottano, entro il 31 dicembre 2010, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari al recepimento della stessa nell’ambito dell’ordinamento interno, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché, allo stato attuale, il Governo italiano non ha ancora dato comunicazione dei provvedimenti sopra menzionati, la Commissione ne deriva che gli stessi non sono stati ancora adottati e che la Direttiva in questione non è ancora stata trasposta nell’ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

In data 26 gennaio 2011 la Commissione ha inviato una messa in mora, ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/0145/CE mediante Decreto Legislativo del 30 dicembre 2010, n. 267. In data 6 aprile 2011, pertanto, la Commissione europea ha deciso di archiviare la procedura in oggetto.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Ambiente

PROCEDURE INFRAZIONE AMBIENTE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2011/4009	Non corretta applicazione della Direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Progetto "Variante SS. 1 Aurelia bis" (Liguria – Savona)	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2011/2006	Non corretto recepimento della Direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la Direttiva 2004/35/CE	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2011/0476	Mancata attuazione della Direttiva 2009/30/CE che modifica le Direttiva 98/70/CE per benzina, diesel e gasolio e 1999/32/CE per il combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna	MM	Sì	Nuova procedura
Scheda 4 2011/0216	Mancato recepimento della Direttiva 2009/123/CE che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni	MM	No	Nuova procedura
Scheda 5 2010/0124	Mancata attuazione della Direttiva 2009/29/CE che modifica la Direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas effetto serra	MM	No	Stadio invariato
Scheda 6 2009/4426	Valutazione di impatto ambientale di progetti pubblici e privati. Progetto di bonifica di un sito industriale nel Comune di Cengio (Savona)	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 7 2009/4310	Valutazione d'impatto ambientale per lavori località IS MOLAS (Sardegna)	MM	No	Stadio invariato
Scheda 8 2009/4056	Direttiva 99/94-emissione CO2 nei nuovi veicoli	MM	No	Stadio invariato

Scheda 9 2009/2264	Non conformità della normativa nazionale alla Direttiva 2002/96/CE relativa ai rifiuti e restrizione all'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche	MM	No	Stadio invariato
Scheda 10 2009/2235	Non conformità della normativa nazionale alla Direttiva 2001/42/CE relativa alla valutazione degli effetti di piani e programmi sull'ambiente	MM	No	Stadio invariato
Scheda 11 2009/2086	Valutazione di impatto ambientale-applicazione della Direttiva 85/337/CEE	MM	No	Stadio invariato
Scheda 12 2009/2034	Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	MM	No	Stadio invariato
Scheda 13 2008/2194	Qualità dell'aria: valori limite PM10	RC (C-68/11)	No	Variazione di stadio (da PM a RC)
Scheda 14 2008/2071	Regime sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento relativo agli impianti esistenti – Direttiva IPCC	SC (C-50/10)	No	Variazione di stadio (da RC a SC)
Scheda 15 2007/4717	Applicazione dell'art. 13 Direttiva 96/82/CEE (Seveso) nella provincia di Trieste	PM	No	Stadio invariato
Scheda 16 2007/4680	Non conformità della Parte III del Decreto 152/2006 con la Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque	MM	No	Stadio invariato
Scheda 17 2007/4679	Non corretta trasposizione della Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale	PM	No	Stadio invariato
Scheda 18 2007/2492	Valutazione di impatto ambientale di interventi edilizi a Baia Caddinas (Golfo Aranci)	MM	No	Stadio invariato
Scheda 19 2007/2195	Emergenza rifiuti in Campania	SC C-297/08	Si	Stadio invariato
Scheda 20 2006/4780	Deviazione acque del fiume Trebbia Emilia Romagna	PM	No	Stadio invariato
Scheda 21 2006/2131	Normativa italiana in materia di caccia in deroga	SC C-573/08	No	Stadio invariato
Scheda 22 2004/4926	Normativa della Regione Veneto che deroga al regime di protezione degli uccelli selvatici	SC C-164/09	No	Stadio invariato

Scheda 23 2004/4242	Normativa della Regione Sardegna in materia di caccia in deroga	SC (C-508/09)	No	Variazione di stadio (da RC a SC)
Scheda 24 2004/2034	Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE: trattamento delle acque superflue	RC (C-565/10)	No	Stadio invariato
Scheda 25 2003/5046	Violazione della Direttiva 79/409/CE sull'avifauna	MM ex 260 C-304/08	No	Stadio invariato
Scheda 26 2003/2204	Cattivo recepimento Direttiva veicoli fuori uso	MM ex 260 C-394/05	No	Stadio invariato
Scheda 27 2003/2077	Discariche abusive su tutto il territorio nazionale	PM ex 228 TCE C-135/05	No	Stadio invariato
Scheda 28 2002/4787	Valutazione dell'impatto ambientale della strada di scorrimento a 4 corsie: sezione via Eritrea-via Borisasca (Milano)	PM	No	Stadio invariato
Scheda 29 2002/2284	Effetti nocivi della raccolta del trasporto del trattamento dell'ammasso e del deposito dei rifiuti	MMC ex 260 C-82/06	No	Stadio invariato
Scheda 30 2001/4156	Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche nella provincia di Foggia	MM ex 260 C-388/05	Si	Stadio invariato
Scheda 31 2000/5152	Trattamento delle acque reflue urbane- Agglomerato Comuni della provincia di Varese – bacino di Olona	MM ex 260 C-293/05	Si	Stadio invariato
Scheda 32 1999/4797	Bonifica della discarica di Nerofumo a Rodano (Mi)	PM ex 228 TCE C-383/02 (decisione di ricorso ex 260 TFUE)	Si	Stadio invariato
Scheda 33 1998/4802	Bonifica della discarica di Manfredonia (FG)	PM ex 228 TCE C-447/03 (decisione di ricorso ex 260 TFUE)	Si	Stadio invariato
Scheda 34 1998/2346	Costruzione Villaggio turistico "Is Arenas" Narbolia (OR)	SC C-491/08	Si	Stadio invariato

Scheda 1 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2011/4009- ex art. 258 del TFUE**

“Non corretta applicazione della Direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Progetto “Variante SS. 1 Aurelia bis” (Liguria – Savona”).

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva la non correttezza, in quanto non conforme al diritto comunitario, del procedimento amministrativo di autorizzazione del progetto “Variante SS. 1 Aurelia bis nella tratta Albisola Superiore – Savona” – in seguito rinominato “Nuova viabilità di accesso all’Hub portuale di Savona Vado, quale connessione tra i caselli autostradali di Savona e Albisola”. In particolare, tale procedimento autorizzativo non avrebbe rispettato gli artt. 6 ed 8 della Direttiva comunitaria 85/337/CEE, c.d. “Direttiva V.I.A”. La Direttiva in questione prevede, in generale, che ove vengano in considerazione progetti pubblici o privati destinati ad incidere significativamente sull’ambiente, l’autorizzazione dei medesimi non può intervenire se non a seguito di una procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A). Quest’ultima è rivolta a verificare il possibile impatto negativo, sull’ambiente, dei progetti di cui sopra. In caso di riscontro effettivo di eventuali effetti pregiudizievoli, tale procedura culmina nella formulazione di un parere negativo circa la realizzazione dei progetti stessi, ovvero nell’apposizione, ai medesimi, di opportune varianti rispettose degli equilibri naturali, paesaggistici e artistici esistenti. In particolare, gli artt. 6 ed 8, sopra menzionati, stabiliscono che, quando una domanda di autorizzazione, concernente progetti dotati di rilevante impatto sull’ambiente, venga presentata alla competente Amministrazione, quest’ultima debba portare alla conoscenza del pubblico l’istanza proposta, in modo da consentire agli interessati, entro un termine ragionevole, di esprimere osservazioni al riguardo. Dette osservazioni, peraltro, assumono uno specifico rilievo, in quanto la stessa Amministrazione investita della richiesta di autorizzazione deve tenerle in adeguata considerazione. Con riferimento al caso di specie, la Commissione riconosce che l’Amministrazione italiana ha regolarmente provveduto ad informare il pubblico della pendenza della procedura autorizzativa, in modo da consentire l’inoltro di eventuali rilievi. Tuttavia, la medesima Amministrazione avrebbe ritenuta esaurita la procedura di V.I.A prima ancora che fosse scaduto il termine finale per la presentazione dei rilievi stessi, semplicemente riservandosi - nel caso in cui fossero state effettivamente espresse delle riserve sul progetto in precedenza menzionato - di dar corso ad un supplemento di istruttoria. Sul punto, la Commissione obietta che la procedura di V.I.A non può essere ultimata prima dello spirare del termine finale, di cui all’art. 6, concesso al pubblico per la presentazione di osservazioni. Inoltre si rileva che le Autorità italiane, competenti per il progetto in questione, hanno asserito la mancata presentazione di osservazioni da parte di eventuali interessati e, quindi, l’inesistenza dell’obbligo del relativo esame, laddove, per converso, risulta alla Commissione che l’associazione “Italia nostra ONLUS” avrebbe, rispettivamente il 6 agosto 2003 e il 27 ottobre 2003, inviato alcuni rapporti al Ministero dei Beni Culturali, alla Regione Liguria e al Ministero dell’Ambiente, concernenti l’impatto, sull’ambiente, dell’intervento di cui si tratta.

Stato della Procedura

In data 23 febbraio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2011/2006- ex art. 258 del TFUE**

"Non corretto recepimento della Direttiva 2006/21/CE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente**Violazione**

La Commissione europea eccepisce l'incorretto recepimento della Direttiva 2004/35/CE, rivolta a prevenire o attenuare il più possibile gli eventuali effetti negativi, per l'ambiente e la salute umana, dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive. Pertanto, la Commissione ritiene che il Decreto Legislativo del 30 maggio 2008, n. 117, con il quale le Autorità italiane hanno attuato la Direttiva predetta nell'ordinamento nazionale, abbia omesso di recepire alcune disposizioni in essa contenute, ovvero le abbia recepite solo parzialmente. In particolare, l'art. 2 par. 3 della Dir. 2004/35/CE stabilisce che alcuni tipi di rifiuti estrattivi meno pericolosi, nonché sostanze ad essi affini (ad esempio i rifiuti "inerti" - cioè non soggetti ad alterazioni fisiche o chimiche), possono essere esonerati - dalla normativa interna degli Stati membri - dalla soggezione ad altre disposizioni della Direttiva stessa come quella di cui all'art. 11, par. 3, le quali pretendono che i rifiuti stessi presentino determinati requisiti. In proposito, risulterebbe che, laddove la disciplina italiana ha voluto trasporre la predetta norma della Direttiva - per la quale il legislatore interno può escludere i rifiuti meno pericolosi, prima citati, dalla rispondenza ai requisiti di cui all'art. 11 par. 3 - non ha richiamato l'articolo del Decreto stesso, che ha ripreso la disposizione della Direttiva sui requisiti dei rifiuti (quindi il comma 3 dell'art. 11 del Decreto medesimo) ma ha fatto riferimento, impropriamente, al comma 6 dello stesso articolo. Un altro rilievo concerne il recepimento dell'art. 8 della Direttiva: tale articolo dispone che - in caso di inoltro, alle Autorità competenti, di una richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 16 - le stesse Autorità debbono fornire al pubblico adeguate informazioni circa una serie di questioni specificamente elencate ai punti dell'articolo stesso. Per converso, il Decreto italiano si limita ad asserire che il pubblico deve essere reso edotto, con mezzi adeguati, di tutti gli atti relativi al procedimento autorizzatorio in genere, senza enucleare distintamente tutti i punti di cui al predetto art. 8 della Direttiva europea. Inoltre, il paragrafo. 4 dello stesso art. 8 della Direttiva precisa che - in pendenza del termine concesso al pubblico per avanzare osservazioni circa il procedimento autorizzatorio - nessuna decisione può essere assunta sino a quando non scada il termine finale assegnato per la produzione di tali rilievi. Per converso, la normativa italiana di attuazione - quale contenuta nel suddetto Decreto n. 117/2008 - non prevede che, in pendenza del termine predetto, il potere decisorio della pubblica Amministrazione venga sospeso. Infine, la Direttiva stabilisce che l'operatore autorizzato alla gestione dei rifiuti di estrazione proceda, almeno una volta all'anno e tutte le volte stabilite dal legislatore nazionale, a comunicare alla competente Autorità un rapporto sulle condizioni del deposito di rifiuti da esso gestito. Detto obbligo informativo è finalizzato a consentire alle Autorità predette, quando lo ritengano necessario in base ad esame del rapporto in oggetto, di nominare un esperto "indipendente" per la valutazione della permanenza, o meno, delle condizioni di sicurezza che avevano, in precedenza, giustificato l'autorizzazione a gestire il deposito di rifiuti. Al riguardo, il Decreto di attuazione non fa riferimento alla possibilità di nomina di tale "esperto indipendente".

Stato della Procedura

In data 14 marzo 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2011/0476- ex art. 258 del TFUE

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/30/CE che modifica le Direttive 98/70/CE per benzina, diesel e gasolio e 1999/32/CE per il combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea osserva che la Direttiva 2009/30/CE, che modifica le Direttive 98/70/CE per benzina, diesel e gasolio e 1999/32/CE per il combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna, non è stata ancora recepita nell'ambito dell'ordinamento nazionale italiano.

L'art. 4 della sopra menzionata Direttiva stabilisce che gli Stati membri pongono in essere i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, necessari al recepimento della medesima nell'ordinamento interno, entro la data del 31 dicembre 2010, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In proposito, la Commissione, osservando che l'Italia non ha ancora comunicato i provvedimenti predetti, conclude che gli stessi non sono stati ancora adottati e che la Direttiva sopra menzionata non risulta essere stata ancora recepita nell'ambito dell'ordinamento nazionale italiano.

Stato della Procedura

In data 16 marzo 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/30/CE mediante il Decreto Legislativo 31 marzo 2011, n. 55.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano, in generale, oneri finanziari aggiuntivi per la finanza pubblica, salvo quanto disposto dai numeri 9 e 10 dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 21 marzo 2005, n. 66. Detto art. 7 bis è stato introdotto dal comma 6 dell'articolo 1 del suddetto Decreto Legislativo 31 marzo 2011, n. 55, adottato in recepimento della Direttiva 2009/30/CE di cui alla presente procedura (vedi sopra). Pertanto, i predetti nn.ri 9 e 10, dell'art. 7 bis del D. Lgs n. 66/2005, stabiliscono che le attività di ispezione e controllo, da essi stessi indicate, siano finanziate dai destinatari medesimi di tali attività, mediante pagamento di tariffe appositamente determinate con Decreto dei Ministri dell'Ambiente e dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Similmente, per le attività di controllo di cui all'art. 7 quater, comma 6 del D. Lgs 21 marzo 2005 n. 66 - come introdotto, anch'esso, dal comma 6 dell'articolo 1 del predetto D. Lgs 31/3/2011, n. 55 - il relativo finanziamento viene assicurato, anch'esso, mediante imposizione di oneri a carico degli operatori economici, ai sensi dell'articolo 4, della Legge 4 giugno 2010, n. 96, giusta la fissazione di relative tariffe per Decreto del Ministro dell'Ambiente e delle Politiche agricole, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Scheda 4 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2011/0216- ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2009/123/CE che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea osserva che la Direttiva 2009/123/CE, che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni, non è ancora stata attuata nell’ordinamento italiano.

L’art. 2 della sopra menzionata Direttiva stabilisce che gli Stati membri pongono in essere i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, necessari al recepimento della stessa nell’ordinamento interno, entro la data del 16 novembre 2010, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In proposito, la Commissione, osservando che l’Italia non ha ancora comunicato i provvedimenti predetti, conclude che gli stessi non sono stati ancora adottati e che la Direttiva sopra menzionata non risulta essere stata ancora recepita nell’ambito dell’ordinamento nazionale italiano.

Stato della Procedura

In data 26 gennaio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 5 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2010/0124 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la Direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (Testo rilevante ai fini del SEE)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea eccepisce la mancata attuazione della Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la Direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

Ai sensi dell’art. 2 della Direttiva in oggetto, gli Stati membri pongono in essere le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per trasporre la stessa entro il 31 dicembre 2012, salva, tuttavia, l’eccezione relativa agli articoli n. 9 bis, paragrafo 2, della Direttiva 2003/87/CE (come inserito dall’articolo 1, paragrafo 10 della presente Direttiva) e n. 11 della Direttiva 2003/87/CE (come modificato dall’articolo 1, paragrafo 13, della presente Direttiva), in ordine ai quali lo stesso articolo 2 dispone che debbano ricevere attuazione, negli ordinamenti interni degli Stati membri, entro il 31 dicembre 2009.

Al riguardo la Commissione europea ritiene che, per quanto inerisce agli articoli predetti, le Autorità italiane non hanno ancora adottato i provvedimenti idonei a dare loro attuazione nell’ordinamento nazionale.

Stato della Procedura

In data 27 gennaio 2010 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 6 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2009/4426 - ex art. 258 del TFUE

“Trattato CE: applicazione della Direttiva 85/337/CEE (Direttiva V.I.A) sulla valutazione dell’impatto ambientale di progetti pubblici e privati, come modificata dalle Direttive 97/11/CE e 99/31/CE relative alle discariche di rifiuti”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea eccepisce la violazione della Direttiva 85/337/CEE (c.d. Direttiva V.I.A), come modificata dalle Direttive 97/11/CE e 99/31/CE relative, in particolare, alle discariche di rifiuti.

La Direttiva V.I.A stabilisce che, ove un progetto pubblico o privato rientri nell’elenco di cui all’Allegato I della Direttiva stessa – il quale annovera tipologie di progetti che, per loro natura, possono ingenerare un impatto dannoso sull’ambiente, come, ad esempio, quello concernente un impianto di discarica dei rifiuti – esso venga autorizzato solo previo esperimento di una procedura detta di V.I.A, regolata dalla Direttiva stessa in modo tale da prevenire e/o attenuare il pregiudizio ambientale. Inoltre, la successiva Direttiva 99/31/CE stabilisce che, quando il progetto attiene, nello specifico, alla realizzazione di una “discarica di rifiuti”, si imponga l’adozione di ulteriori misure, procedure ed orientamenti, definiti dalla Direttiva medesima e finalizzati a prevenire il più possibile le eventuali conseguenze negative sull’ambiente e sulla salute dei cittadini. Nel 2003, il Commissario governativo preposto alla bonifica del comprensorio dell’ex ACNA (oggi Sindyal), nel territorio di Cengio (SV), approvava il relativo progetto, che prevedeva la suddivisione del sito in quattro aree, una sola delle quali assegnata al “confinamento” ed “interramento” di circa 3,5 milioni di mc di terreno contaminato e rifiuti pericolosi, in gran parte già esistenti su tale area e, per il resto, ivi trasportati dalle altre aree del sito. Le Autorità italiane, al riguardo, non hanno espletato la V.I.A, adducendo che, nel caso di specie, non si sarebbe trattato della realizzazione di una “discarica di rifiuti”, dal momento che non vi era stata, se non in piccola parte, movimentazione di rifiuti inquinanti e terreno contaminato da altre aree del sito all’area A, trovandosi il materiale inquinante già presente nella medesima area. La Commissione, tuttavia, ha obiettato che, giusta la definizione di cui all’art. 2 della Dir. 99/31/CE, si intende per “discarica di rifiuti” anche una zona, adibita al loro interrimento o anche posizionamento sul suolo, interna all’ambito in cui il rifiuto medesimo è stato prodotto, senza apporto di rifiuti trasportati dall’esterno. Pertanto, qualificandosi l’intervento specifico come “discarica di rifiuti”, l’Italia avrebbe dovuto non solo esperire la procedura di V.I.A, ma avrebbe dovuto altresì applicare le peculiari metodologie previste, per gli impianti di discarica, dalla Direttiva 99/31/CE.

Stato della Procedura

Il 14 marzo 2011 è stato inviato un parere motivato, ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 7 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/4310 - ex art. 258 del TFUE**

“Applicazione della procedura di V.I.A. a determinati progetti – Lottizzazione convenzionata Is Molas nel comune di Pula (Sardegna)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea contesta la violazione dell’art. 2, n. 1 e 3 della Direttiva 85/337/CEE (c.d. Direttiva V.I.A.), come modificata dalla Direttiva 97/11/CE e 2003/35/CE. La Direttiva menzionata prevede che la realizzazione di progetti pubblici o privati, implicanti un significativo impatto sull’ambiente, non risulti possibile ove, preliminarmente, non sia stata esperita una procedura di “Valutazione dell’Impatto Ambientale” (V.I.A.), rivolta ad appurare la compatibilità del progetto medesimo con il suo contesto naturale e socio-culturale. In particolare, la Direttiva stessa prevede che i progetti rientranti nelle categorie di cui all’allegato I siano sempre sottoposti al procedimento di V.I.A. Diversamente, in ordine ai progetti suscettibili nelle categorie di cui all’Allegato II, la Direttiva non impone automaticamente l’espletamento della V.I.A., ma rimette alla pubblica Amministrazione, competente per il caso di specie, la discrezionalità di valutare se ricorrano, avuto riguardo alla situazione concreta, circostanze tali da far ritenere ragionevole l’avvio della procedura in questione (c.d. procedura di screening). Secondo la Commissione, le disposizioni in oggetto sarebbero state disattese in conseguenza della deliberazione con la quale, in data 19.02.2008, la Giunta Regionale della Sardegna ha applicato una procedura di previo screening, inteso a verificare l’opportunità di assoggettamento a V.I.A del progetto “Completamento della lottizzazione convenzionata Is Molas”. La Commissione osserva che la procedura di screening non è stata rivolta al progetto nel suo insieme, ma, distintamente, a due porzioni di esso considerate ciascuna a sé stanti, con il risultato per cui si è ritenuto ragionevole avviare la procedura di V.I.A per la parte peraltro meno significativa sotto il profilo ambientale (ampliamento campo da golf), mentre si è escluso l’assoggettamento a V.I.A del nucleo più considerevole del progetto stesso (ampliamento complesso residenziale e costruzione di nuove ville). La Commissione precisa che il progetto “Is Molas” costituisce un’unità non scindibile nelle due componenti esaminate dalle amministrazioni locali e che, quando un intervento rientra, come il medesimo, nelle tipologie di cui all’Allegato II della Dir. 85/337/CEE, la procedura di “screening” non può essere arbitraria, ma deve improntarsi a determinati criteri, primo fra tutti quello per cui la rilevanza ambientale di una singola parte può essere adeguatamente considerata solo nelle sue relazioni con il complesso in cui è inserita. La scissione artificiale di un progetto integrato in componenti avulse le une dalle altre contraddice, quindi, i criteri che debbono improntare lo screening.

Stato della Procedura

Il 25 giugno 2009 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 8 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/4056 – ex art. 258 del TFUE**

“Applicazione Direttiva 1999/94/CE relativa alle informazioni sul risparmio di carburante nella pubblicità delle autovetture”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata applicazione, in Italia, della Direttiva 99/94/CE, attuata in Italia con DPR 2003/84. Tali norme impongono la messa a disposizione dei consumatori, al momento della commercializzazione di autovetture nuove, di informazioni sul consumo di carburante delle stesse autovetture e sulla loro capacità di emettere particelle di CO₂. Al riguardo, la Commissione è dell’avviso che, in Italia, il 90% delle inserzioni pubblicitarie relative alla promozione di autovetture nuove non conterrebbe le informazioni di rilevanza ambientale sopra indicate. In risposta, le Autorità italiane hanno comunicato alla Commissione che il MISE ha predisposto, a beneficio delle industrie automobilistiche, una guida al risparmio delle emissioni, affinché le seconde applichino un codice di autodisciplina improntato a tale manuale e che, a riguardo, è stato adottato un approccio di tipo volontaristico, stimolando le imprese del settore a concludere accordi interni fra di loro ed intese con le Autorità, per elaborare regole condivise in materia di pubblicità. Si precisa che una soluzione superimposta autoritativamente, attraverso la predisposizione di modelli fissati per Legge e muniti di relative sanzioni per i trasgressori, addosserebbe all’Amministrazione l’onere di un monitoraggio capillare su tutte le pubblicità automobilistiche, implicante uno sforzo finanziario notevole e difficilmente compatibile con i vincoli di bilancio. La Commissione ha replicato che la promozione, da parte di uno Stato membro, dell’“autodisciplina” da parte delle industrie automobilistiche, non può comportare la rinuncia a vigilare sull’applicazione di una Direttiva. In ogni caso, ripetuti contatti fra amministrazioni italiane ed europee hanno evidenziato come la Direttiva, chiara nel prevedere sanzioni per l’omissione totale dell’inserimento dei dati pubblicitari ambientali, appare confusa sul caso della comunicazione di dati incompleti. Attualmente, pertanto, la Direttiva in oggetto è in corso di revisione e si prevede che per la fine del 2009 la Commissione avanzerà una nuova proposta. Nel frattempo le CCIAA, cui sono affidati il monitoraggio sulla pubblicità di autovetture e l’irrogazione di sanzioni ai trasgressori della Direttiva, stanno vigilando attentamente sull’osservanza delle disposizioni comunitarie e sono talvolta pervenute all’applicazione effettiva delle previste sanzioni.

Stato della Procedura

In data 19 marzo 2009 la Commissione ha inviato una messa in mora ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 9 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/2264 – ex art. 258 del TFUE**

“Non conformità della normativa nazionale alla Direttiva 2002/96/CE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente**Violazione**

La Commissione europea rileva che alcune disposizioni delle Direttive 2002/96/CE e 2002/95/CE - che si propongono di regolamentare l’uso delle “sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche” (RAEE), minimizzandone l’impatto nocivo sull’ambiente - non sono state correttamente trasposte nell’ordinamento interno italiano. Al riguardo, si ritiene che il Decreto Legislativo 2005/151, con il quale la Repubblica italiana ha dato attuazione alle Direttive sopra menzionate, contenga una disciplina limitativa, sotto diversi aspetti, del loro ambito di applicazione. In particolare, la Dir. 2002/96 individua lo status di “produttore” in colui che esporta professionalmente, in un qualsiasi Stato membro delle Comunità, ovvero esporta da quello stesso Stato membro, apparecchiature elettriche o elettroniche. Il disposto del Decreto italiano, in proposito, è invece più riduttivo, dal momento che ravvisa la posizione del “produttore”, quale presupposto per la soggezione a determinati obblighi, in colui che immette per primo gli stessi prodotti di cui sopra, o li importa, nel solo ambito del territorio italiano e non in quello di altri Paesi comunitari. Per quanto riguarda, poi, l’obbligo previsto dalla Direttiva 2002/96/CE a carico dei distributori del prodotto - di garantire ai clienti la presa in carico gratuita dei rifiuti derivanti dal prodotto stesso - si registra, da parte della normativa italiana, un’indebita subordinazione di detto obbligo alla previa emanazione di apposito Decreto da parte del Ministro dell’Ambiente, recante modalità attuative della raccolta. Se ne deduce - non essendo stato, tale Decreto, ancora emanato alla data dell’invio della messa in mora (8 ottobre 2009) - che all’epoca le disposizioni europee in argomento non risultavano ancora operative in Italia. Peraltro, la Direttiva 2002/96 prevede che i produttori istituiscano un trattamento selettivo dei rifiuti in oggetto, nei modi stabiliti dall’allegato II della Direttiva medesima. Al riguardo, le disposizioni del Decreto di attuazione 2005/151, ove si riferiscono all’allegato che dovrebbe recare le condizioni del trattamento in questione, non rimandano all’Allegato II della Direttiva ma, scorrettamente, all’Allegato II del Decreto medesimo, il quale non definisce le caratteristiche dell’attività di trattamento dei rifiuti, bensì quelle degli impianti ove tale attività viene esercitata. Peraltro, secondo il disposto della Direttiva, entro il 31 dicembre 2006 il tasso di riciclaggio delle lampade a scarica avrebbe dovuto raggiungere un minimo pari all’80% del peso di esse lampade. La normativa italiana, diversamente, riferisce tale obiettivo ai soli rifiuti da sorgenti luminose fluorescenti, le quali costituiscono una sola tipologia di lampade a scarica e non ne esauriscono l’intero settore. Infine, il Decreto italiano posporrebbe illegittimamente al 31/12/09 l’obbligo, facente carico ai produttori, di finanziare la raccolta di rifiuti provenienti da prodotti immessi sul mercato dopo il 31/8/2005.

Stato della Procedura

In data 8 ottobre 2009 la Commissione ha inviato una messa in mora ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari.

Scheda 10 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2009/2235 – ex art. 258 del TFUE.

“Non conformità della normativa nazionale con la Direttiva 2001/42/CE relativa alla valutazione degli effetti di piani e programmi sull’ambiente”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea sostiene che alcune norme della Direttiva 2001/42/CE (Direttiva V.A.S) non siano state correttamente recepite nell’ordinamento italiano. La Direttiva in questione è rivolta a garantire che l’adozione di piani e programmi, suscettibili di rilevante impatto sull’ambiente, si realizzi in compatibilità con le esigenze dell’ambiente stesso. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva in oggetto mediante il D. Lsg. 2006/152, che ha subito diversi emendamenti per D. Lgs. 2008/4, fino alla totale riscrittura della parte seconda. L’art. 7 della Direttiva stabilisce che, ove uno Stato membro UE ritenga che un piano o programma, in corso di attuazione, presenti effetti significativi sull’ambiente di un altro Stato membro, ovvero ove quest’ultimo ne faccia richiesta, il primo Stato abbia l’obbligo di trasmettere all’altro, prima dell’adozione dei predetti piani o programmi, copia integrale degli stessi. Tale comunicazione è prevista affinché lo Stato estero possa valutare adeguatamente gli effetti ambientali, sul proprio territorio, dell’intervento promosso dall’altro Stato, in modo da poter scegliere, prima che si passi all’esecuzione del programma in questione, di avviare con l’altro Stato una procedura di “consultazioni”. Detto articolo è stato trasposto in Italia dall’art. 32 del Decreto di attuazione, il quale, tuttavia, prevede che al secondo Stato venga comunicata solo una mera sintesi del programma diviso e non già l’intero documento (il quale deve essere trasmesso solo se lo Stato estero ne faccia istanza), per cui la Commissione rileva, sotto questo profilo, un’incompleta attuazione della Direttiva. Inoltre, per quanto riguarda la fase delle “consultazioni” che devono intercorrere fra tutti gli Stati interessati dagli effetti ambientali del piano o programma, la Direttiva dispone che le modalità e la durata di tali contatti vengano definite congiuntamente dagli Stati medesimi, laddove il Decreto italiano di attuazione, per converso, regola tali aspetti unilateralmente (con la previsione, quanto alla durata della consultazione, di inderogabili giorni 60), senza rimandare a regole condivise con lo Stato estero. Peraltro, mentre la Direttiva prescrive che, adottato il piano o programma, tutti gli Stati membri precedentemente consultati ne vengano messi a conoscenza, la disciplina italiana limita tale obbligo di comunicazione ad una sola tipologia di programmi, precisamente ai progetti per i quali è stata esperita una procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (c.d. V.I.A.). Infine, mentre la Direttiva stabilisce che, prima dell’adozione del programma, devono essere valutati sia gli esiti delle consultazioni sia il rapporto ambientale, la normativa nazionale prevede che tale scrutinio si imponga solo ove l’Amministrazione lo ritenga necessario, senza peraltro stabilire i criteri cui l’opinione dell’Amministrazione stessa dovrebbe improntarsi.

Stato della Procedura

In data 8 ottobre 2009 la Commissione ha inviato una messa in mora ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari.

Scheda 11 - Ambiente

Procedura di infrazione n. 2009/2086 – ex art. 258 del TFUE

“Applicazione della Direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell’impatto ambientale, come modificata dalle Direttive 97/11/CE e 2003/35/CE (Direttiva V.I.A)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea contesta l’imperfetto recepimento, in Italia, di alcune disposizioni contenute nella Direttiva 85/337/CEE sulla valutazione dell’Impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalle successive Direttive 97/11/CE e 2003/35/CE (Direttiva V.I.A). L’art. 4 della Direttiva prevede che i progetti rientranti nelle categorie di cui all’Allegato I debbano essere obbligatoriamente sottoposti alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A). Diversamente per i progetti riconducibili alle tipologie di cui all’Allegato II, di cui la Direttiva stabilisce che non vanno soggetti all’obbligo di V.I.A, ma ad un esame nell’ambito di una procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. Tale procedura si sostanzia in uno scrutinio preliminare finalizzato a valutare se sia opportuno o meno che il singolo progetto venga sottoposto, successivamente, a V.I.A (procedura c.d. di “screening”). Detto “screening” non può essere arbitrario, ma improntato ai criteri di cui all’Allegato III. La Direttiva in questione è stata recepita, secondo le Autorità italiane, dal Decreto Legislativo 152/2006 successivamente emendato (ad esempio, la seconda parte di esso è stata del tutto riscritta dal D. Lgs. 4/2008). Riguardo a tale normativa interna la Commissione rileva: 1) che il D. Lgs. 152/2006 prevede delle “soglie dimensionali”, in modo che i progetti che non raggiungono tali soglie, pur rientrando nelle categorie elencate all’Allegato I della Direttiva (per le quali la stessa prevede l’obbligo di V.I.A) ovvero in quelle di cui all’Allegato II della stessa (per le quali è previsto il necessario “screening”), sono automaticamente esentati sia dalla V.I.A che dal previo screening, pur potendo presentare un significativo impatto ambientale. Si precisa in proposito che, se pure il parametro dimensionale è considerato nel novero dei criteri di cui all’allegato III della Direttiva (criteri in base ai quali effettuare lo “screening”), quest’ultima stabilisce che tale standard debba temperarsi con gli altri pure previsti dal medesimo Allegato III e non ripresi dal Decreto italiano di attuazione; 2) che le forme di coinvolgimento del pubblico nelle procedure di valutazione ambientali, come regolate dalla Direttiva, sono state riportate dalla Legge italiana in modo deficitario, in quanto mancherebbe in essa la previsione della necessità che il pubblico sia informato circa: l’avvio della V.I.A, l’identità delle Autorità investite della decisione V.I.A, gli orari e le modalità di consultazione dei relativi atti, le modalità di presentazione delle eventuali osservazioni; 3) che il recepimento degli Allegati manca dell’indicazione di alcune categorie di progetti, per cui queste ultime, pur incluse negli elenchi della Direttiva in quanto sottoposte dalla stessa a V.I.A o a screening, sono escluse, ad opera della legislazione italiana di attuazione, dall’applicazione delle sopra dette procedure.

Stato della Procedura

In data 14 aprile 2009 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.